

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 1957

(81^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario » (1918)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag.	841, 843
DI ROCCO, relatore	841
RISTORI	842, 843
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	842

La seduta è aperta alle ore 16,10.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Ferrari, Grammatico, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Monni, Pallastrelli, Ragno, Ristori, Salari e Sereni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Colombi è sostituito dal senatore Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario: legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario » (1918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DI ROCCO, relatore. Il disegno di legge su cui ho l'onore di riferire ha per oggetto una nuova autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario. Siamo nel settore del credito agrario, che è regolato dalla legge, che può considerarsi fondamentale, del 5 luglio 1928, n. 1760, che ha convertito in legge il decreto del 29 luglio 1927, n. 1509, ed è disciplinato da successive e non poche modificazioni. Oggetto di questo tipo di credito agrario è quello che concerne i miglioramenti fondiari. Si tratta di quelle opere stabili che l'agricoltore esegue nella propria azienda per aumentare la produzione e per dare un maggiore assetto, in senso generale, all'azienda stessa. L'importanza è tale che, subito dopo il periodo caotico dell'immediato dopoguerra, gli agricoltori hanno fatto affluire agli Istituti di credito, autorizzati ai mutui per miglioramenti fondiari, un

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

81ª SEDUTA (10 aprile 1957)

numero di domande così cospicuo, che lo Stato ha sentito il bisogno, con la legge n. 1090, del 31 luglio 1952, di stanziare 30 miliardi per il trentennio che si iniziava dallo stesso esercizio 1952-53. Ciò nonostante, pur avendo potuto ammettere a concorso statale operazioni che ammontano alla somma di 39 miliardi, presso gli Istituti di credito esiste un numero tale di domande definite, ma non potute finanziare con mutui, e anche non definite, ma presentate, che il Governo si è visto costretto a redigere il disegno di legge in discussione, con il quale, nel quadro di una erogazione di 30.000 milioni da completarsi entro il 1991, si fissa un limite di impegno di 150 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58, di 220 milioni per l'esercizio 1958-59 e di 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62. Per coloro i quali volessero approfondire il problema dirò che c'è una media di non meno di 15 miliardi all'anno di richieste per mutui di miglioramento fondiario. Ciò dimostra ancor più la necessità di mettere gli Istituti di credito in grado di accogliere le domande, e lo Stato in condizione di poter concorrere e di dare il proprio contributo che, come tutti sanno, va fino a un massimo del 2,50 per cento sugli interessi del mutuo stesso e per determinate zone di bonifica può essere elevato fino al 3 per cento.

Quanto ai due articoli del disegno di legge, il primo aumenta il limite di impegno dello Stato e fissa gli esercizi finanziari nei quali avranno luogo gli stanziamenti, il secondo indica il modo di copertura della spesa per l'esercizio 1957-58.

Per concludere, considerando le ragioni per le quali il Governo è stato indotto a presentare il disegno di legge in discussione, credo che la Commissione non abbia nulla in contrario ad approvarlo.

RISTORI. Esiste una nota legge alla quale ci si dovrebbe richiamare perchè ha dato risultati effettivi e concreti. Questa legge prevede anche, da parte dello Stato, un contributo a fondo perduto che ha una certa consistenza, ed è graduato a seconda della grande, media, piccola proprietà terriera. Diluire in tanti rinvii le possibilità di contributo da parte dello Stato, significa, molto spesso, rendere ineffi-

cace il contributo stesso. Una grande proprietà terriera, che deve fare dei lavori di bonifica, può essere, a giusta ragione, indotta ad alienare una parte della sua proprietà, e con il realizzo eseguire quelle opere che possano portare ad una migliore consistenza produttiva dell'azienda, anche se ridotta nella sua estensione. Noi, purtroppo, siamo ancora attardati su leggi che hanno altri aspetti e hanno, anche, altri obiettivi tra cui quello di consolidare la grande proprietà terriera nella sua veste non soltanto economico-produttiva, ma anche sociale, a danno delle categorie minori. Ciò, secondo me, deve essere tenuto presente. Ecco perchè noi non possiamo approvare il disegno di legge in discussione nel quale vorremmo che almeno si inserisse il diritto di precedenza alle piccole e medie proprietà; perchè molto spesso, quando si tratta di contrarre mutui con le banche, è favorita la grande proprietà terriera, che dà maggiore garanzia alla banca medesima, per cui si ottiene un effetto contrario allo stesso orientamento della Costituzione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La relazione del senatore Di Rocco è stata così chiara che non avrei preso la parola se non fosse intervenuto il senatore Ristori, che mi pare abbia fatto confusione tra miglioramenti fondiari e miglioramenti agrari. Egli si è richiamato alla legge che riguarda i miglioramenti agrari e non i miglioramenti fondiari, cui si riferisce il disegno di legge in discussione. I miglioramenti fondiari sono previsti dalla legge sulla bonifica integrale del 1933, nella quale si può dire che sia stata assorbita la parte riguardante i miglioramenti fondiari della legge 5 luglio 1928, n. 1760. La legge per la bonifica integrale prevede che si possano avere contributi in conto capitale dallo Stato, e, richiamandosi alla legge n. 1760, prevede altresì il concorso statale negli interessi nella misura massima del 2,50 per cento sui mutui contratti dagli agricoltori con Istituti di credito agrario appositamente autorizzati.

Vi è inoltre il dodicennale, che prevede l'istituzione di un fondo di rotazione per concedere prestiti a medio termine al tasso del 3 per cento agli agricoltori per l'acquisto di macchine agricole di produzione nazionale,

per impianti di irrigazione e per edifici rurali. Si tratta di anticipazioni che lo Stato fa agli Istituti di credito, che concedono i mutui al basso tasso di interesse del 3 per cento. Cosa è accaduto? Dal 1928, cioè da quando è operante la legge sul credito agrario, il Tesoro ha stanziato dei fondi sul bilancio del Ministero dell'agricoltura, ma senza una certa norma, una certa regola, per cui ci si è venuti spesso a trovare in uno stato di disagio. Allora, con la legge del 31 luglio 1952, n. 1090, si fece un piano trentennale e si disse: il Tesoro metta a disposizione dal 1952 in poi 200 milioni all'anno, in considerazione che ogni milione di partecipazione dello Stato agli interessi dei mutui fino al 2,50 per cento porta un investimento di capitale di 55 milioni circa; quindi 200 milioni all'anno per cinque anni danno un investimento di 55 miliardi. Come giustamente diceva il relatore senatore Di Rocco, noi abbiamo già provveduto a operazioni di mutui, col concorso statale, per 39 miliardi; ma ci sono anche operazioni in atto per altri 20 miliardi: complessivamente 59 miliardi. Siccome con i fondi stanziati si può far fronte a 55 miliardi, in effetti oggi c'è uno scoperto di 4 miliardi.

Ho desiderato fare queste considerazioni per rispondere ad un'altra obiezione del senatore Ristori. Noi consideriamo che ogni anno si possono fare operazioni di mutui del valore di 15 miliardi. Queste sono cifre indicative. Voglio dire, in altri termini che noi, con gli stanziamenti fatti fino ad oggi, abbiamo fronteggiato la situazione sia che il mutuo l'abbia chiesto il grande, il medio o il piccolo proprietario. Con ulteriore stanziamento previsto dal disegno di legge in discussione, noi fronteggeremo senz'altro la situazione futura, da qualunque parte possa venire la richiesta dei mutui, dal grande, dal medio o dal piccolo proprietario.

Penso che dopo questi chiarimenti, la Commissione non dovrebbe trovare difficoltà ad approvare il disegno di legge in discussione.

RISTORI. Se i provvedimenti sulla bonifica integrale e quelli successivi fossero stati veramente operanti, l'Italia avrebbe dovuto essere un giardino! Invece molti fondi vanno a finire non si sa dove; ad arricchire i ricchi e

a danneggiare, sostanzialmente, l'economia nazionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la concessione del concorso statale negli interessi dei mutui di miglioramento fondiario regolati dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, è autorizzato un limite di impegno di 150 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1957-58, di 220 milioni per l'esercizio 1958-59 e di 210 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1961-62.

La somma occorrente per il pagamento dei concorsi prevista dal comma precedente sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1990-91.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa di 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto per il medesimo esercizio nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 16,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari